



APPROFONDIMENTO

Erosione della base imponibile e *profit shifting* nei Paesi in via di sviluppo

di Piergiorgio Valente

Con la pubblicazione di un apposito Report, l'OCSE ha evidenziato le problematiche legate al fenomeno BEPS nel particolare contesto dei Paesi in via di sviluppo. Le Amministrazioni fiscali dei cd. *Developing Countries* si trovano frequentemente a fronteggiare strutture di pianificazione fiscale "aggressiva", operando con risorse limitate ed in assenza di specifiche misure di contrasto previste dalle legislazioni nazionali.

La lotta all'evasione fiscale, attuata mediante schemi di cd. "pianificazione fiscale aggressiva", è tema di particolare interesse altresì nel contesto della Legge delega per la riforma del sistema fiscale.

1. Premessa

In data 1° agosto 2014, l'OCSE ha pubblicato il documento "*Part 1 of a Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low Income Countries*" (di seguito anche "*Report*"), il quale illustra le esperienze dei Paesi in via di svi-

luppo con riferimento alle tematiche trattate nei Rapporti pubblicati dall'OCSE in materia di erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti (Rapporto BEPS e relativo *Action Plan* – di seguito anche "*Rapporti BEPS*")¹.

I diversi organismi internazionali (OCSE, Commissione europea, ONU) e i loro Stati membri hanno in passato dedicato attenzione e sforzi alle medesime (o simili) tematiche: tuttavia, nell'attuale contesto economico-politico, il **progetto BEPS** ha acquisito sempre maggiore importanza, anche a causa dell'attenzione mediatica dedicata a tale fenomeno che ha costretto i Governi a fornire una **risposta istituzionale**, sinonimo della volontà degli Stati di contrastare le politiche di **pianificazione fiscale aggressiva**, "moralmente" inaccettabili.

Nella medesima ottica si pone l'intervento del Legislatore italiano, il quale, mediante l'approvazione della Legge delega per la riforma del sistema fiscale, ha inteso fornire una risposta decisa ai fenomeni di evasione fiscale e di erosione della base imponibile². Non è escluso che gli studi condotti

¹ In data 12 febbraio 2013, l'OCSE ha pubblicato il Rapporto "*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*", avente l'obiettivo di identificare le principali problematiche alla base del fenomeno dell'erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti.

In data 18 luglio 2013, l'OCSE ha pubblicato il cd. *BEPS Action Plan* il quale illustra le 15 azioni necessarie per attualizzare le norme di fiscalità internazionale al corrente contesto economico e limitare/evitare i fenomeni dell'elusione e dell'evasione fiscale e della doppia non imposizione.

Per ulteriori approfondimenti in tema di "base erosion and profit shifting", cfr. P. Valente, *Base Erosion e Profit shifting. L'Action plan dell'OCSE*, in "*il fisco*" n. 37/2013, pag. 5744; P. Valente, *Tax planning aggressivo Il Rapporto OCSE «Addressing Base Erosion and Profit Shifting»*, in "*il fisco*" n. 12/2013, pag. 1802.

² La lotta all'evasione fiscale viene rafforzata grazie ai limiti al pagamento in contante, a vantaggio dei metodi di pagamento tracciabili, nonché alla fatturazione elettronica, a cui si

a livello OCSE nel contesto del progetto BEPS – in particolare, le indicazioni per una maggiore trasparenza e cooperazione tra Amministrazioni fiscali, nonché quelle relative alla sussistenza di un'effettiva attività economica nel Paese degli investimenti – possano avere un impatto nella fase di attuazione della delega medesima.

Un ulteriore elemento è rappresentato dal ruolo esercitato dalle cd. “NGOs” le quali hanno posto l'attenzione sull’*“international non-taxation”* e spostato il dibattito dalla legittimità o meno (dal punto di vista fiscale) delle operazioni poste in essere dalle imprese multinazionali al fatto che queste debbano dimostrare di pagare *“the fair share of taxes”* nei Paesi in cui operano.

Il contrasto al BEPS è divenuto una priorità da quando, nel giugno 2012, i *leaders* del G20 hanno invitato la comunità internazionale e, *in primis*, l'OCSE:

- ad intervenire al fine di combattere efficacemente il fenomeno, mediante azioni coordinate dirette a favorire la diffusione degli *standard* internazionali di trasparenza;
- ad individuare i *mismatches* negli ordinamenti fiscali che offrono alle imprese l'opportunità di porre in essere schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

Il *Report* in commento è frutto dell'intenso lavoro di dialogo e consultazione effettuato dall'OCSE con i cd. *Developing Countries*³, al fine di condividere le specifiche esperienze sul tema ed identificare la rilevanza delle **quindici azioni previste nel BEPS Action Plan** dell'OCSE nel contesto dei Paesi in via di sviluppo.

Nel corso dei *meetings* tenuti dall'OCSE e dalle organizzazioni rappresentative dei Paesi in via di sviluppo è emerso come:

- alcune questioni (erosione della base imponibile mediante strumenti finanziari, *treaty abuse*, definizione di stabile organizzazione, *transfer pricing rules*), ampiamente trattate nei Rapporti BEPS, sono considerate “prioritarie” per i Paesi in via di sviluppo;

aggiunge il confronto tra le informazioni di contabilità nazionale e quelle acquisite tramite l'anagrafe tributaria.

³ In particolare, il Report sottolinea che *“direct consultations with developing countries were held in February and March 2014 at events organized by the OECD (in Asia and Latin America), the African Tax Administration Forum (in South Africa) and the Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales (in Paris). The report also draws on dialogue with developing countries at meetings of the Task Force on Tax and Development (in October 2013 and*

- tematiche strettamente connesse al fenomeno dell'erosione della base imponibile, ma non specificamente incluse nel *BEPS Action Plan*, sono considerate rilevanti dai Paesi in via di sviluppo: tra queste, gli incentivi offerti dai *Developing Countries* per attrarre investimenti esteri e la difficoltà degli stessi di ottenere informazioni rilevanti per le proprie analisi di *audit* (ad esempio, informazioni sui soggetti comparabili ai fini del *transfer pricing*);
- la mancanza di specifiche normative in tali Paesi così come la scarsa esperienza delle Amministrazioni finanziarie favorisce i fenomeni di evasione ed elusione fiscale;
- sia necessario, per i Paesi in via di sviluppo, rafforzare il dialogo con i *Developed Countries* e gli organismi sovranazionali al fine di condividere le *best practices* ed incrementare la capacità dei primi di contrastare l'erosione della base imponibile e gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, posti in essere dalle imprese multinazionali.

2. Erosione della base imponibile nei Paesi in via di sviluppo

Il fenomeno del *base erosion and profit shifting* può presentare diverse caratteristiche, e conseguentemente richiedere differenti attività di contrasto, a seconda che lo stesso abbia luogo nei *Developing Countries* o nei Paesi sviluppati.

Come evidenziato dall'OCSE, nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo mancano le misure legislative (o risultano essere facilmente eludibili) necessarie per contrastare l'erosione della base imponibile mediante il *profit shifting*.

Una delle principali barriere alla previsione di specifiche normative identificate nel *Report* in commento è rappresentata dalla scarsa consapevolezza, a livello politico, delle problematiche derivanti dallo sviluppo del fenomeno BEPS⁴.

Le misure di contrasto all'erosione della base imponibile incontrano **limiti nell'assenza di infor-**

March 2014), the meeting of the OECD Global Forum on Tax Treaties (in September 2013) and the meeting of the OECD Global Forum on Transfer Pricing (in March 2014)” (OCSE, Part 1 of a Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low Income Countries, 1° agosto 2014).

⁴ Il Report dell'OCSE evidenzia appunto come *“the success of these measures will be determined not only by the technical accuracy of the solution proposed, but also by the political consensus on the need for reforms”*.

mazioni, principalmente dovuta alla **mancanza di specifiche regole** ed adeguati strumenti diretti a rafforzare l'acquisizione di tali informazioni.

Come indicato nel Rapporto dell'OCSE "*Dealing effectively with the challenges of the transfer pricing*", pubblicato nel 2012⁵, la **mancanza di training** ed esperienza da parte del **team delle Amministrazioni finanziarie** dei Paesi in via di sviluppo, così come la scarsa esperienza delle stesse nel negoziare con i contribuenti la risoluzione delle controversie, rappresentano elementi che impediscono di svolgere una efficace azione di contrasto dei fenomeni di erosione della base imponibile.

In questo senso, l'adozione di specifiche norme dovrà tenere in considerazione tali "limitazioni", e conseguentemente, prevedere **semplificazioni procedurali** e una contenuta discrezionalità nelle valutazioni.

Le caratteristiche sopra evidenziate e gli inefficienti *tax audit* potrebbero comportare lo sviluppo, nei *Developing Countries*, di tecniche di pianificazione fiscale meno sofisticate. Del resto, l'erosione della base imponibile può essere determinata anche attraverso strategie poco complesse.

Le **principali tecniche di erosione della base imponibile** identificate dal *Report* dell'OCSE consistono in:

- ingenti **pagamenti a società estere** del medesimo gruppo multinazionale qualificati come interessi finanziari⁶, pagamenti per servizi intra-gruppo, *management fees* e *royalties*; tali transazioni, già oggetto di specifica attenzione da parte dell'OCSE (rispettivamente, nel contesto delle *Action 4*, *Action 8* e *Action 10* del Piano di azione OCSE), richiedono l'adozione di specifiche regole, volte ad evitare che i pagamenti siano effettuati non in *compliance* con

l'*arm's length principle*, al solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale;

- **operazioni di *business restructuring*** comportanti l'allocazione di funzioni e rischi a società collegate residenti in Paesi a fiscalità ridotta⁷. Le operazioni di riorganizzazione societaria e/o di ridefinizione funzionale comportano la riallocazione *cross-border* da parte di un'impresa multinazionale di funzioni, rischi e *assets*, così come di *profit potential* tra le imprese associate. Tali operazioni possono sollevare alcune criticità dal punto di vista del *transfer pricing*, quali, ad esempio:
 - riallocazione di funzioni, rischi e *assets* tra le imprese del gruppo (è fondamentale comprendere l'eventuale nuovo ruolo funzionale delle società del gruppo a seguito della ristrutturazione);
 - ridefinizione dei flussi *intercompany* (analisi funzionale dei soggetti coinvolti per singola transazione);
 - identificazione del metodo di *transfer pricing* (nel caso in cui il metodo selezionato nel periodo pre-riorganizzazione non risulti essere il più appropriato alle specifiche circostanze del caso) e relativa applicazione;
 - predisposizione di apposita documentazione (documentazione di *transfer pricing* che illustri i cambiamenti avvenuti mediante l'operazione di riorganizzazione);
 - apposita contrattualistica relativa alle transazioni *intercompany*.

Le Amministrazioni fiscali dei Paesi in via di sviluppo hanno evidenziato come, frequentemente, le operazioni di riorganizzazione aziendale rappresentino, nella pratica, **operazioni "abusive", prive di sostanza economica**. Si rende pertanto necessario implementare regole di *transfer pricing* volte a garantire la tassazione del profitto "*where*

⁵ Il 19 gennaio 2012, l'OCSE ha pubblicato il Rapporto "*Dealing effectively with the challenges of the transfer pricing*", il quale, sulla base delle esperienze delle Amministrazioni finanziarie dei Paesi che hanno partecipato allo studio e dei contributi della comunità imprenditoriale e degli esperti fiscali, ha discusso le problematiche che si presentano negli *audits* aventi ad oggetto casi di *transfer pricing* e come tali verifiche possano essere ottimizzate.

⁶ "Developing countries have expressed specific concerns that their tax bases are eroded through payments of interest on loans. A company is usually financed (or capitalized) through a mixture of debt and equity. Excessive payments can arise if developing country taxpayers are burdened by excessive debt (known as thinly capitalised), or by an excessive price of debt. A deduction is normally made for interest in arriving at the tax measure of profit; so the higher the level of debt in a company,

as thus amount of interest it pays, the lower taxable profit" (OCSE, Part 1 of a Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low Income Countries, 1 agosto 2014).

Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *BEPS e transazioni finanziarie: erosione ed elusione internazionale delle basi imponibili*, in "il fisco" n. 6/2014, pag. 560; P. Valente, *I profili di elusività degli Hybrid Mismatch Arrangements*, in "il fisco", n. 33/2013, pag. 5108; P. Valente, *Aggressive Tax Planning: Profili elusivi delle transazioni finanziarie*, in "il fisco" n. 22/2013, pag. 3372.

⁷ Per ulteriori approfondimenti in materia di operazioni di riorganizzazione aziendale, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, Milano, Ipsoa, 2012, p. 1418 ss.; P. Valente-R. Rizzardi, *Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferimento sede*, Milano, Ipsoa, 2014, p. 223 ss..

is truly earned” (come previsto dalle *Actions* 8, 9 e 10 del Piano di azione BEPS) e sviluppare principi generali, accettati a livello internazionale, diretti ad assicurare ai Paesi in via di sviluppo l'esercizio della potestà impositiva coerentemente con la sostanza economica delle operazioni poste in essere in tali Paesi (come previsto dalle *Actions* 1 e 7 del Piano di azione BEPS).

Inoltre, è necessario prevedere, a carico delle imprese multinazionali, l'obbligo di fornire alle Amministrazioni fiscali dei *Developing countries* le informazioni utilizzate per l'adozione delle politiche di *transfer pricing* (così come previsto dall'*Action* 13 del Piano di azione BEPS).

Non meno rilevante è l'utilizzo di specifiche tecniche poste in essere dalle imprese multinazionali al solo fine di beneficiare del trattamento fiscale favorevole previsto dai trattati internazionali (cd. *"treaty shopping"*).

Si consideri, a tal fine, il caso dei Paesi in via di sviluppo che generalmente applicano una ritenuta alla fonte – sui pagamenti effettuati (interessi, *management fees*, *royalties*) da un contribuente residente ad un soggetto non residente – compresa tra il 10 e il 20% del pagamento. L'applicazione

dei trattati fiscali può comportare la riduzione (o in alcuni casi l'eliminazione) della suddetta ritenuta. Per tali ragioni, potrebbero essere adottate tecniche volte allo **"sfruttamento"** delle norme previste dalle **convenzioni contro le doppie imposizioni**, al solo fine di evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte.

Coerentemente con quanto previsto dall'*Action* 6 del Piano di azione BEPS, è necessario prevedere **norme anti-abuso** (generali e/o specifiche) al fine di evitare un utilizzo dei trattati con il solo obiettivo di ottenere vantaggi fiscali indebiti⁸.

Inoltre, è stato evidenziato come una delle maggiori difficoltà, per i Paesi in via di sviluppo, consiste nell'ottenere le informazioni necessarie per l'identificazione e il contrasto delle problematiche BEPS e per l'applicazione delle **norme sul *transfer pricing***.

Infine, è opportuno sottolineare come spesso i Paesi in via di sviluppo attuino politiche dirette ad attrarre gli investimenti esteri mediante la concessione, alle imprese multinazionali, di specifici incentivi fiscali. Questi potrebbero favorire lo sviluppo dei fenomeni di erosione della base imponibile.

Tavola 1 – Rilevanza delle azioni previste dal BEPS Action Plan per i Paesi in via di sviluppo⁹

	Azioni	Rilevanza per i Paesi in via di sviluppo
1	"Address the tax challenges of the digital economy"	media
2	"Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements"	bassa
3	"Strengthen controlled foreign companies (CFC) rules"	bassa
4	"Limit base erosion via interest deductions and other financial payments"	alta
5	"Counter harmful tax practices more effectively"	media
6	"Prevent treaty abuse"	alta
7	"Prevent the artificial avoidance of PE status"	alta

⁸ In data 14 marzo 2014, l'OCSE ha pubblicato il documento *"BEPS Action 6: preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances"* (di seguito, *"Discussion Draft"*) e successivamente, in data 11 aprile 2014, i commenti ricevuti dal mondo del *business*, i quali sono stati oggetto della *public consultation* tenuta a Parigi in data 14-15 aprile 2014. Il *Discussion Draft* suggerisce l'inclusione, nel preambolo delle convenzioni bilaterali, di un chiaro riferimento alla volontà degli Stati contraenti di prevenire e contrastare i fenomeni di elusione fiscale, e, in particolare, di evitare di favorire i cd. fenomeni di *treaty shopping*. Inoltre, secondo l'OCSE, sarebbe opportuno prevedere, nelle convenzioni bilaterali, una specifica *"anti-abuse rule based on the limitation-on-benefits provisions"*, sulla base delle clausole incluse in trattati conclusi da Stati Uniti e altri Paesi,

finalizzata a contrastare un ampio numero di fenomeni di cd. *treaty shopping*, attraverso la definizione puntuale dei requisiti necessari per l'inserimento nella categoria delle cd. *"qualified persons"*. Infine, risulta necessaria la previsione, nelle convenzioni bilaterali, di una clausola anti-abuso generale, volta a disconoscere il trattamento fiscale favorevole concesso dal trattato nel caso in cui uno degli obiettivi fondamentali della transazione posta in essere sia quello di trarre vantaggio da una data disposizione convenzionale, in contrasto con lo scopo del trattato medesimo.

⁹ Cfr. OCSE, Part 1 of a Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low Income Countries, 1 agosto 2014.

	Azioni	Rilevanza per i Paesi in via di sviluppo
8	"Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation – Intangibles"	media
9	"Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation – Risks and capital"	media
10	"Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation – Other high-risk transactions"	alta
11	"Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it"	alta
12	"Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements"	media
13	"Re-examine transfer pricing documentation"	alta
14	"Make dispute resolution mechanisms more effective"	media
15	"Develop a multilateral instrument"	bassa

3. Transfer pricing nei Paesi in via di sviluppo

Nel corso dell'ottava sessione annuale del "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters" (di seguito anche "UN Committee"), tenuta a Ginevra il 15-19 ottobre 2012, è stato adottato il "Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries"¹⁰ (di seguito, "Manuale ONU")¹¹.

Il Manuale ONU rappresenta la risposta alla necessità dei Paesi in via di sviluppo di avere chiare e precise direttive in materia di *transfer pricing*.

Esso, in particolare, si propone di fornire linee guida di carattere operativo per l'applicazione delle disposizioni sul *transfer pricing* in conformità al principio dell'*arm's length*, nonché per l'individuazione ed implementazione di "piattaforme" per le Amministrazioni finanziarie, dirette ad agevolare la **cooperazione** e lo **scambio di best practices** nella materia dei prezzi di trasferimento.

Il **Manuale ONU** non intende "imporsi" ai Paesi in via di sviluppo, bensì proporsi ad essi, che saranno liberi di adottare le soluzioni che riterranno più adeguate, predisponendo piani di breve, medio e lungo termine.

Rappresenta un **practical manual piuttosto che un modello legislativo**; esso in particolare:

- affronta i problemi concreti dei Paesi in via di sviluppo, affinché possa diventare un utile strumento pratico di *problem solving*;

- riconosce le diversità dei singoli Stati e valorizza quelli che hanno predisposto sistemi equi ed efficaci, in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- ha il fine di migliorare il flusso di informazioni, soprattutto in quei Paesi in cui il sistema di scambio delle informazioni appare carente, anche per effetto delle limitate risorse a disposizione;
- è coerente con quanto previsto nelle *Transfer Pricing Guidelines* dell'OCSE (di seguito, "Guidelines OCSE").

I Paesi in via di sviluppo pongono crescente attenzione alle criticità e ai rischi connessi al *transfer pricing*, tra i quali, come ampiamente sottolineato nei Rapporti BEPS, vi è l'erosione della base imponibile degli Stati coinvolti nelle transazioni.

Come evidenziato nel *Report* pubblicato dall'OCSE in data 1° agosto 2014, le Amministrazioni finanziarie locali vantano un'esperienza poco significativa in materia e in non pochi casi si riscontra una certa carenza nella comprensione dei principi di base applicabili.

Un esempio è fornito dall'attività di **identificazione dei comparables** la quale risulta scarsamente agevole per la presenza, nei vari settori, di un numero esiguo di "*organised companies*". Inoltre, non vi sono *databases* che consentono di acquisire informazioni sulle transazioni comparabili, al fine di verificare i prezzi di trasferimento applicati alle transazioni tra parti correlate¹².

¹⁰ L'adozione del Manuale ONU segue la pubblicazione, in data 31 maggio 2011, di un "working draft of Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries", e di una seconda versione del *Draft Manual*, pubblicata nel mese di ottobre del 2011.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. <http://www.un.org/esa/ffd/tax/eighthsession/>.

¹¹ Il Manuale è stato ufficialmente pubblicato in data 29 maggio 2013 a seguito del completamento dell'attività di *editing*.

¹² Nello stesso senso si esprime la dottrina internazionale, la quale evidenzia le difficoltà nel predisporre tali analisi nei Paesi in via di sviluppo:

"(...) In recent years many developing countries have introduced anti-avoidance rules, s, and there has been in particular

Un'ulteriore criticità, per la maggior parte dei *Developing Countries*, è rappresentata dalla scarsa comprensione del numero e del tipo di multinazionali operanti nella giurisdizione e di conseguenza, dei **tipi di rischi di transfer pricing** che possono presentarsi.

Un'attenta valutazione può supportare i suindicati Stati nell'implementazione delle regole di *transfer pricing* necessarie a specifiche esigenze e al particolare settore economico.

I Paesi in via di sviluppo hanno la necessità di instaurare un regime di *compliance* che permetta alle Amministrazioni fiscali di riscuotere “*the right amount of tax*”, contenere la pianificazione fiscale illegittima, **creare un “clima” di certezza per i contribuenti**, senza rischi di doppia imposizione. Il G20, già nel 2011, nel documento “*Supporting the development of more effective tax systems*”, aveva evidenziato le principali problematiche che i Paesi in via di sviluppo si trovano a fronteggiare con riferimento al *transfer pricing*, quali ad esempio:

- la mancanza di *training* ed esperienza da parte del *team* delle Amministrazioni finanziarie;
- la necessità di introdurre o rafforzare la normativa interna sul *transfer pricing*.

Inoltre, l'identificazione e la valutazione del rischio e la conseguente allocazione ottimale delle risorse risultano ancora più complesse nei Paesi in via di sviluppo. Le Amministrazioni finanziarie operano con risorse limitate; pertanto, hanno bisogno di **“massimizzare” il rapporto risorse/entrate fiscali**, al fine di infondere fiducia nel sistema fiscale ed assicurare che esso operi correttamente.

Un'efficace identificazione e valutazione dei ri-

schì associati alle transazioni infragruppo sono necessarie per consentire alle Amministrazioni finanziarie la **selezione dei casi “rilevanti”**.

In considerazione della difficoltà di accesso alle informazioni commerciali e della non agevole identificazione di *comparables*, le Amministrazioni finanziarie dei Paesi in via di sviluppo sono costrette a fare ricorso a “*non-domestic comparables*” e ad apportare, di conseguenza, *specific adjustments* per le differenze tra il mercato domestico ed il mercato estero.

Un ulteriore ostacolo all'acquisizione di informazioni in relazione a ciascun contribuente è rappresentato dall'**assenza di obblighi di documentazione nel transfer pricing** ovvero dall'incapacità del loro *enforcement*. Un importante punto di partenza per l'identificazione del rischio è la *review* della documentazione in possesso da parte del gruppo, come, ad esempio, un'analisi delle dichiarazioni fiscali e della documentazione contabile dallo stesso fornita.

Le Amministrazioni finanziarie dei Paesi in via di sviluppo non sempre sono in grado di elaborare e valutare le informazioni acquisite, in parte per mancanza delle necessarie competenze tecniche, in parte per l'inadeguatezza degli strumenti necessari all'elaborazione dei dati disponibili.

Nel corso della nona sessione annuale dell'*UN Committee*, tenutasi a Ginevra il 21-25 ottobre 2013, sono state individuate alcune tematiche che necessitano di un maggiore approfondimento nell'ambito della prossima edizione del Manuale ONU. Tra queste rilevano:

- la disciplina del *transfer pricing* dei beni immateriali¹³ (già oggetto di studio da parte dell'OCSE sia nell'ambito del progetto di aggiorna-

viral spread of transfer pricing regulations. However, the vast majority of poor developing countries do not have the resources to apply the complex and time-consuming checks on transfer pricing demanded by the OECD approach. Application of the ALP is particularly difficult for comparability analysis – which is not just a matter of access to suitable databases, as some seem to think. There is always scope for disagreement between tax authorities and the taxpayer, not only over what constitutes a truly comparable product, but other factors which affect price, such as volume and transportation costs. Persino un minimo aggiustamento del prezzo di trasferimento applicabile può comportare significative differenze nella determinazione del reddito da assoggettare a tassazione “for example in relation to the per barrel price of oil if millions of barrels are involved (...)” (S. Picciotto, *Is the International Tax System Fit for Purpose, Especially for Developing Countries?*, International Centre for Tax and Development, Working Paper 13/2013).

Per approfondimenti in materia di analisi di comparabilità, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., p. 2769

ss.; P. Valente, A. Della Rovere, P. Schipani, *Analisi di comparabilità nel transfer pricing: metodologie applicative*, Milano, Ipsoa, 2013.

¹³ Le operazioni di trasferimento *cross-border* di *intangibles* possono presentare diversi interessanti sviluppi da un punto di vista di *tax planning* per i gruppi multinazionali; d'altro canto, i Governi sono molto sensibili alle tematiche dei trasferimenti di beni immateriali, in quanto preoccupati dalla possibile erosione di base imponibile che tale tipo di operazioni potrebbe comportare. Il 6 giugno 2012, l'OCSE ha pubblicato il cd. “*Discussion Draft: Revision of the Special Considerations for Intangibles in Chapter VI of the OECD Transfer Pricing Guidelines and Related Provisions*” avente ad oggetto l'aggiornamento del capitolo VI delle Linee Guida OCSE; sulla base dei commenti ricevuti dai rappresentanti del mondo del *business* e delle analisi effettuate in occasione della pubblica consultazione del novembre 2012, in data 30 luglio 2013, l'OCSE ha pubblicato il documento “*Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Intangibles*”.

mento delle *Transfer Pricing Guidelines* sia nel contesto dei lavori BEPS);

- la disciplina dei servizi infragruppo e l'identificazione delle azioni e delle risorse necessarie per sviluppare nei Paesi in via di sviluppo un'adeguata normativa sul *transfer pricing*.

4. Conclusioni

È evidente come i rischi connessi al fenomeno dell'erosione della base imponibile nei Paesi in via di sviluppo comportino una apposita analisi al fine di identificare le specifiche problematiche-chiave relative a tali Paesi e le necessarie azioni per il loro contrasto.

La pubblicazione di un'ulteriore versione del *Report* in commento è prevista per settembre 2014;

L'Action 8 del Piano di azione BEPS concerne la disciplina degli *intangibles* nel *transfer pricing*: l'OCSE intende promuovere lo sviluppo di regole che prevengano l'erosione

in essa, il *Development Working Group* dell'OCSE evidenzierà le modalità attraverso cui supportare i Paesi in via di sviluppo nella lotta al fenomeno dell'erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti.

In particolare, sarà necessario:

- confermare quali delle 15 azioni previste dal *BEPS Action Plan* assumono rilevanza per i Paesi in via di sviluppo;
- discutere le tematiche non previste dal *BEPS Action Plan* considerate, invece, rilevanti per i Paesi in via di sviluppo;
- discutere le iniziative necessarie per implementare le azioni identificate, assicurando che le stesse possano essere effettivamente ed efficacemente adottate con beneficio per i Paesi in via di sviluppo.

della base imponibile mediante lo spostamento dei cd. *intangible asset* tra le società del gruppo localizzate in Stati diversi.